

Nel concordato in continuità resta in dubbio il cram down fiscale

Codice della crisi

Il via libera contenuto nel decreto correttivo solo per il futuro

L'omologa forzosa se la proposta non è deteriore alla liquidazione giudiziale

Pagina a cura di

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

L'articolo 88, comma 2 bis, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (cosiddetto *cram down* fiscale) dispone che il tribunale possa omologare un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (o assistenziali) alla proposta di transazione fiscale e contributiva, a condizione che la percentuale di soddisfazione della loro offerta sia non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria e che l'adesione di tali creditori risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, del Codice della crisi.

Questa norma sta avendo un'applicazione travagliata, soprattutto a causa delle persistenti incertezze in merito alla possibilità per il tribunale di "forzare" ex post la volontà degli enti nel concordato preventivo in continuità aziendale.

Tra le (prevalenti) decisioni di merito che hanno negato applicazione del *cram down* fiscale al concordato in continuità merita di essere menzionato il provvedimento con cui il Tribunale di Grosseto (sentenza 12 del 9 maggio 2024) ha ritenuto *ante tempus*

Per il Tribunale di Grosseto «ante tempus» il futuro voto contrario della classe con i crediti pubblici

verosimile il futuro voto contrario della classe comprendente i crediti fiscali e previdenziali in ragione del dissenso dalla stessa già manifestato nell'ambito di una precedente procedura, con ciò ritenendo inammissibile la proposta di concordato.

Tale decisione, che riguardava la Cooperativa di pescatori della laguna di Orbetello, è stata censurata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza del 25 luglio 2024), ritenendo che il Tribunale avrebbe travalicato il sindacato consentito nella fase di valutazione preliminare di ammissibilità del concordato, normativamente circoscritta alla ritualità della relativa proposta e alla sua non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Conseguentemente, i giudici fiorentini hanno negato la legittimità di ogni ulteriore valutazione del tribunale in ordine alla inammissibilità di un futuro (e, in tale fase, meramente eventuale) *cram down* derivante dalla possibile mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto del tutto in tempestiva.

D'altra parte, in base agli articoli 47 e 88, comma 2 bis, del Codice della crisi, l'omologazione forzosa è subordinata alla concreta manifestazione del diritto di voto da parte dei creditori; solo successivamente il tribunale potrà valutare se le maggioranze previste *ex lege* siano state raggiunte o meno. Inoltre, hanno osservato i giudici dell'appello, il di-

ritto di voto compete all'agenzia delle Entrate e non al tribunale che – eventualmente – potrà soltanto limitarsi a sindacarne il merito qualora ricorressero le circostanze di cui all'articolo 88 del Codice della crisi.

I giudici dell'appello hanno poi affrontato la questione anche dal punto di vista della ammissibilità del *cram down* con riferimento al concordato in continuità, esclusa dal prevalente (ancorché non unanime) orientamento giurisprudenziale. Nella decisione in commento si evidenzia come l'incertezza sia stata risolta *in pectore* dal terzo decreto correttivo del Codice della crisi che ha espressamente previsto l'applicabilità del *cram down* anche al concordato in continuità. L'articolo 88, comma 4, del Codice della crisi, così come riformulato dal decreto correttivo, dispone che nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento dei rispettivi crediti sia non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Giova peraltro evidenziare che, in forza del comma 3 dell'articolo 56, le disposizioni del correttivo in materia di *cram down* nel concordato preventivo sono destinate a trovare applicazione esclusivamente alle proposte di transazione presentate successivamente



Accesso condizionato.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza, a determinate condizioni, permette al Tribunale di omologare l'accordo anche senza l'ok del fisco o degli enti previdenziali

te alla data della sua entrata in vigore e non anche a quelle già pendenti, come prevede la regola generale di cui al comma 4 della medesima norma.

In conclusione, rimane tuttora questione irrisolta quella dell'ammissibilità del *cram down* fiscale per quelle proposte di transazione fiscale nell'ambito di concordati in continuità già formulate alla data di entrata in vigore del decreto, per le quali potrà eventualmente farsi ricorso all'interpretazione evolutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La posizione della Corte d'appello di Firenze: il Tribunale ha travalicato il sindacato nella fase di valutazione preliminare

MARMO+MAC

STONE TAKES THE STAGE



24/27 SEPT 2024 VERONA ITALY

MARMOMAC.COM

VERONAFIERE.IT

Organized by
veronafiere
Trade shows & events since 1898